



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BELLUNO

SENTENZA A SEGUITO DI
DIBATTIMENTO

Il Giudice Monocratico del Tribunale

Dott. CRISTINA CITCOLIN

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

[Redacted Name] - libero
presente

IMPUTATO/I

contravvenzione p.e p. dall'art. 186 commi 1 e 2 lett. c) e 2 sexies del D. L. n. 30 aprile 1992, n. 285 per aver circolato alla guida della propria autovettura [Redacted] in stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche, essendo stato accertato dalla pattuglia della Polizia Stradale di Belluno, tramite etilometro Alcoltest 7110 MKIII serie ARSD-0003, un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l (alcoltest 1,67 g/l; 1,88 g/l).
Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7, verso le ore 23,50,00.

In Belluno in [Redacted]

Sent. n. 269/2017

N. 2016/001041 R.G.

N. 2016/000235 R.G.N.R.

SENTENZA

in data 20/04/2017

depositata in Cancelleria

il 28 GIU. 2017

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO
Urbano FONTI
Art. N. [Redacted]
del Campione penale

Il [Redacted]
fatta scheda


Il Cancelliere

Conclusioni delle parti:

Il P.M. chiede la condanna dell'imputato alla pena base di mesi 6 di arresto e all'ammenda di euro 1.500,00, aumentata l'ammenda di euro 1500,00 per l'aggravante ex art.186, comma 2 sexies C.d.S. con pena finale di mesi 6 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda. Si rimette al Tribunale per le pene accessorie per la durata della sospensione e confisca.

Il difensore dell'imputato chiede in principalità l'assoluzione perché il fatto non sussiste o con formula ritenuta di giustizia; in subordine derubricazione all'art.186 lett.a) e assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; in ulteriore subordine minimo della pena concessione dei benefici di legge compresa la sospensione condizionale della pena.

Fatto e diritto.

A seguito di rituale e tempestiva opposizione al decreto penale di condanna n.84/2016 D.P.  in atti generalizzato, è stato tratto a giudizio avanti a questo Tribunale per rispondere del rubricato reato di guida in stato di ebbrezza p. e p. dall'art.186, commi 1 e 2 lett. c) C.d.S. con contestazione dell'aggravante di cui all'art.186, comma 2 sexies, C.d.S. per i fatti, meglio descritti e circostanziati in capo di imputazione, che si sarebbero verificati in Comune di Belluno nella giornata del 31 gennaio 2016 intorno alle ore 23.50.


Revocato con ordinanza 24 gennaio 2017 il decreto penale di condanna oggetto di opposizione, sono seguite l'apertura del dibattimento e l'ammissione delle prove come richieste dalle parti.


L'istruttoria dibattimentale si è articolata nell'acquisizione della documentazione prodotta dal P.M. e dalla difesa dell'imputato e nell'escussione del teste introdotto dal P.M., ass. Pinto Silvano e dei consulenti introdotti dalla difesa dell'imputato, dott. Giorgio Marcon e dott. Silvano Zancaner, che hanno confermato gli elaborati peritali che all'esito del loro esame sono stati depositati.

All'esito dell'istruttoria il P.M. e il difensore dell'imputato hanno formulato le conclusioni come riportate nel verbale dell'udienza del 27 marzo 2017. All'udienza odierna, a cui il processo era stato rinviato per repliche, nessuna delle parti ha replicato.

Le emergenze processuali forniscono una puntuale ricostruzione del fatto storico che nella sua oggettività non è peraltro contestato dall'imputato.

Si confrontino in particolare la deposizione resa in aula all'udienza del 6 marzo 2017 dall'ass. Pinto e la documentazione, verbale di accertamenti urgenti, verbale di identificazione e scontrini alcoltest, prodotta dal P.M.

Nella notte del 31 gennaio 2016, intorno alle 23.30, una pattuglia della polizia stradale di Belluno, ass. Cagnati e ass. Pinto, fermò nel territorio del Comune di Belluno, precisamente in via San Francesco al km. 11, un veicolo  con due persone a bordo, conducente e passeggero.

L'ass. Pinto, nella sua deposizione, ha riferito che il conducente del mezzo fu identificato nella persona dell'odierno imputato; che il signor , atteso l'alito alcolico, fu sottoposto alla prova con il precursore, apparecchiatura Alcoblow; che la prova con il precursore diede esito positivo; che il conducente del mezzo fu sottoposto all'alcoltest; che l'esame dell'alcoltest accertò un tasso di intossicazione alcolica, come documentato dai due scontrini, superiore a 1,50 g/l, precisamente prima prova eseguita alle ore 23.15 tasso di 1,67 g/l e seconda prova eseguita alle

ore 00.00 tasso di 1,88 g/l.

Questa la ricostruzione storica del fatto.

Osserva il Giudice che le emergenze processuali non consentono la pronuncia nei confronti dell'imputato di una sentenza di condanna per i fatti oggetto di imputazione in ragione dell'inattendibilità e della conseguente inutilizzabilità delle misurazioni dell'etilometro che sono state oggetto di puntuale documentata e argomentata illustrazione da parte del consulente della difesa nell'esame reso in aula all'udienza del 6 marzo 2017 e nella relazione tecnica a sua firma che è stata depositata dalla difesa.

Il prevenuto ha incaricato il dott. Giorgio Marcon di eseguire una verifica del corretto funzionamento e utilizzo dell'etilometro impiegato dagli agenti della Polizia Stradale di Belluno nella notte del 31 gennaio 2016 per l'effettuazione degli accertamenti a carico del prevenuto, precisamente l'etilometro marca Drager 7110MKIII, matricola ARSD 0003.

Precisa il Giudice di non avere ritenuto necessario disporre una perizia d'ufficio valutando sufficientemente probanti le risultanze della verifica eseguita dal consulente dell'imputato in quanto non vi è alcun dubbio che il dott. Marcon abbia letto, analizzato e esaminato proprio la "documentazione", libretto delle istruzioni e libretto metrologico, relativa allo specifico apparecchio utilizzato per gli accertamenti compiuti dalla pattuglia della Polizia Stradale sul prevenuto nella notte del 31 gennaio 2016.

La documentazione esaminata, letta e valutata dal consulente dell'imputato, di cui è inserita copia nella relazione tecnica del dott. Marcon, è stata, infatti, come documentato dalla difesa, acquisita in esito ad una specifica richiesta di rilascio di documentazione presentata ex art.391 quater c.p.p. al Ministero dell'Interno avente ad oggetto lo specifico apparecchio, puntualmente identificato, utilizzato per gli accertamenti compiuti sul prevenuto.

Si confronti in particolare la nota di riscontro del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza datata 31 gennaio 2017 prodotta dalla difesa (cfr. doc.1 produzione documentale difesa dell'imputato).

Il dott. Marcon ha riferito nell'esame reso in aula all'udienza del 6 marzo 2017 e scritto nella relazione acquisita di varie anomalie e/o criticità dello strumento.

In merito osserva il Giudice di ritenere rilevante e, quindi, di essersi attenuto e di attenersi all'anomalia che concerne le revisioni-visite periodiche dell'apparecchio; anomalia che non è solo stata oggetto di valutazione da parte del dott. Marcon, ma è puntualmente documentata e provata dai dati registrati nel libretto metrologico dell'apparecchio.

In merito si precisa che, come correttamente osservato dal dott. Marcon, gli etilometri, prima di essere messi "in servizio", sono sottoposti alla visita primitiva, puntualmente registrata con indicazione della data e dell'esito nel libretto metrologico. Alla visita primitiva seguono le visite periodiche da eseguire annualmente e/o dopo ogni intervento di manutenzione-riparazione dell'apparecchio. Gli esiti e la datazione delle visite periodiche sono registrati nel libretto metrologico con conseguente possibilità di immediata visiva verifica della loro esecuzione, della loro regolarità e della loro tempestività.

Il dott. Marcon ha, previa lettura ed analisi del libretto metrologico *rectius* dei libretti metrologici -

l'apparecchio è invero dotato di due libretti, si confronti quanto scrive e documenta il consulente della difesa - dell'apparecchio utilizzato per gli accertamenti compiuti sulla persona dell'imputato, ricostruito la cronologia delle visite periodiche registrate nei libretti, precisando che la visita primitiva fu eseguita, come documentato dalla registrazione riportata nel primo libretto, in data 24 settembre 2002 con la conseguenza che tutte le successive visite periodiche avrebbero dovuto essere eseguite entro il 24 settembre di ogni anno, nel rispetto del termine annuale.

Dall'esame dei libretti metrologici il dott. Marcon ha accertato, si confrontino le pagg.28-29 della sua relazione in cui sono trascritte in schematica sintesi tutte le visite periodiche registrate nei libretti con indicazione della data di esecuzione e di eventuali ritardi-anticipi, che le visite periodiche negli anni 2005 e 2013 non furono eseguite; che negli anni 2004, 2006, 2011, 2012, 2014, 2016 furono eseguite in ritardo; che negli anni 2007, 2008 2015 furono eseguite in anticipo, che negli anni 2009 e 2010 furono eseguite in termini. Si rinvia per il dettaglio dei dati alle pagg.28 e 29 della relazione del dott. Marcon e alle pagine dei libretti in cui sono registrate.

I dati rilevati dal dott. Marcon, dati oggettivi per essere registrati e documentati dai libretti metrologici dell'apparecchio, attestano che dal 2002 al 2016 le verifiche dell'apparecchio sono state eseguite in termini solo in due anni. Diversamente negli altri anni le verifiche *de quibus* sono state eseguite con ritardi, anche significativi e/o con anticipo rispetto al termine o non sono state eseguite.

Le suddette anomalie nell'esecuzione e/o nelle tempistiche di esecuzione delle verifiche periodiche hanno una precisa rilevanza normativa.

L'art.186, 4 comma, C.d.S. rinvia per determinazione degli strumenti e delle procedure di misurazione del tasso alcolemico al regolamento di esecuzione, precisamente all'art.379 che, leggasi testualmente, prevede che *"5 gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano. 6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti. 7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva) 8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso"*. Il decreto ministeriale che viene in predicato è il D.M. n.196/1990 che stabilisce, leggasi l'art.8, che l'etilometro conforme deve riportare l'espressa indicazione, tra l'altro, *"dell'intervallo di tempo od il numero di analisi che devono separare due operazioni di manutenzione (ivi compreso il calibraggio conformemente a 2.8)"*. Con la riportata espressione il decreto, richiamato dal regolamento e, tramite il regolamento, dalla legge, pone il principio di continuità degli interventi di manutenzione-verifiche periodiche. Dalla norma si trae il principio che due verifiche successive devono essere sempre comprese in un dato intervallo temporale (ad esempio un anno). Prescrizione che determina l'irregolarità della verifica tardiva; eseguita oltre il termine stabilito all'atto di omologazione dello strumento. Il che è perfettamente conforme alla *ratio* che è alla base dell'intero decreto ministeriale, di assicurare le massime garanzie

di efficienza, affidabilità e precisione degli strumenti di misurazione del tasso alcolemico.

Ulteriore logica conseguenza è che, in ipotesi di superamento del termine di manutenzione e, quindi di visita periodica tardiva, *a fortiori* in difetto di visita periodica, l'apparecchio debba essere o ritirato dall'uso o sottoposto a nuova verifica primitiva, di collaudo e messa in funzione; visita che si struttura in maggiori prove rispetto a quelle previste per la ordinaria visita periodica.

Nella fattispecie in esame sono state omesse due visite, anno 2005 e anno 2013, e la maggior parte delle visite sono avvenute con significativi ritardi.

I suddetti dati giustificano e legittimano una valutazione di non affidabilità dello strumento misuratore e, quindi, una non utilizzabilità dei tassi alcolemici con lo stesso accertati.

Esclusa l'utilizzabilità dei tassi alcolemici misurati dall'etilometro non residuano nella fattispecie in esame altri elementi istruttori che possano legittimare e fondare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato oggetto di contestazione.

L'operante, ass. Pinto, ha indicato, quale unico sintomo di ebbrezza del prevenuto, un alito vinoso percepito al momento in cui il conducente del mezzo fermato, identificato nell'odierno imputato, abbassò il finestrino dell'auto. Tale sintomo, unitamente all'esito positivo del c.d. pretest, possono indicare la pregressa assunzione di bevande alcoliche, ma nulla provano sull'esatto quantitativo di alcool ingerito dal soggetto e circa il superamento delle soglie rilevanti per l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative.

Si impone pertanto la pronuncia di una sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.

Visto l'art.464 c.p.p. revoca il decreto penale di condanna n. 84/16 D.P.;

Visto l'art.464 c.p.p. e l'art. 530 c.p.p. assolve l'imputato dal reato contestato perché il fatto non sussiste.

Fissa termine di gg. 70 per il deposito della sentenza.

Belluno, 20/04/2017

Il G.O.T.

dott. Cristina Cittolin

